



Comune di Squillace

(Provincia di Catanzaro)

SETTORE TECNICO

Tel. 0961/914020 - Fax 0961/914019

88069 SQUILLACE (CZ) - Piazza Municipio n° 1

P.IVA: 00182160796

PEC Ufficio Tecnico: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

sito internet: www.comune.squillace.cz.it

Rettifica Bando e Disciplinare di gara

n° 01 del 30/10/2017

Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Codice Identificativo Gara: 7254936295

OGGETTO: Quesiti gara appalto servizio “Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)”.

FAQ Riscontro richieste quesiti prot. n° 6810 e n° 6812 del 07/11/2017

In esito alle richieste dei quesiti in oggetto sulla gara di appalto del servizio di “Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)”, il sottoscritto nella qualità di RUP, riscontra quanto segue.

1° Quesito) Si chiede se occorre essere in possesso dell’attestazione SOA Categoria OS22 dal momento che tale specifico requisito non è riportato nel Disciplinare di gara ma solo nel Bando.

A nostro avviso la categoria OS 22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione, atteso che la stessa riguarda la costruzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete; dal momento che il contratto di appalto riguarda: Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione e di sollevamento di pubblica fognatura – per cui siamo nella sfera dei “servizi” e non nella costruzione e ristrutturazione di impianti – a nostro modesto avviso non possono configurarsi letteralmente con la categoria SOA OS 22 che recita altre prerogative di possesso dei requisiti rispetto alla natura del contratto da appaltare.

Risposta: Atteso che l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria, per i quali era prevista nel solo Bando di gara l’attestazione SOA categoria OS 22, è inferiore ad € 150.000,00 non è obbligatorio richiedere la SOA bensì si considera valida l’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei servizi oggetto dell’appalto.

2° Quesito) Disciplinare di gara - Art. 3 Requisiti necessari per la partecipazione punto 3.2 lett. g) **Requisiti di idoneità professionale** (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016).

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali e degli Smaltitori rifiuti Categoria 4 classe E) speciali non tossici e nocivi ai sensi del D.M. n° 324/1991 e s.m.i.: come in altre recenti circostanze con altre S.A. è stato sufficiente confermare la volontà e l’impegno di subappalto ad affidare il servizio richiesto di spurgo, prelevamento e trasporto fanghi a ditta qualificata. In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto apposito contratto sottoscritto con la ditta esecutrice del suddetto servizio, il tutto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e previa autorizzazione della S.A.

Risposta: Si comunica che per il requisito previsto nel Disciplinare di gara all’art. 3 punto 3.2 lett. g) “Requisiti di idoneità professionale” - Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali e degli Smaltitori Rifiuti Categoria 4 classe E) speciali non tossici e nocivi ai sensi del D.M. n. 324/1991 e s.m.i., essendo attività secondaria, è possibile il subappaltato, producendo in caso di aggiudicazione, nei limiti del D. Lgs. n° 50/2016, apposito contratto sottoscritto con la ditta esecutrice del suddetto servizio, il tutto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e previa autorizzazione della S.A., ad imprese qualificate ed in possesso dei requisiti richiesti.

Altresì, il requisito di cui all’art. 3 punto 3.2 lett. g) “Requisiti di idoneità professionale” del Disciplinare di gara, in caso di ricorso all’istituto dell’ATI, può essere posseduto anche dalla sola impresa Mandante e non già dalla sola impresa Capogruppo. Ciò al fine di non limitare il numero dei possibili partecipanti e, conseguentemente, non vanificare il fine stesso dell’ATI che è quello di ampliare il numero dei competitor della gara.

3° Quesito) Disciplinare di gara - Art. 3 Requisiti necessari per la partecipazione punto 3.2 lett. h) **Requisiti di idoneità professionale** (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016).

Certificato di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i..

Trattasi di un decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n° 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 - quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n° 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) – appare oltremodo discriminatoria l’imposizione che per essere ammessi occorre di essere in possesso di tale “abilitazione” dal momento che non si tratta di lavori ove tale specifiche lavorazioni risultano oltremodo quantitativamente considerevoli – per cui se necessitano interventi modesti sugli impianti elettrici ciò può essere soddisfatto nei limiti dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 ove in caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto apposito contratto sottoscritto con la ditta esecutrice del suddetto servizio, il tutto nei limiti delle vigenti disposizione in materia e previa autorizzazione della S.A.

Risposta: Si comunica che per il requisito previsto nel Disciplinare di gara all'art. 3 punto 3.2 lett. h) "Requisiti di idoneità professionale" - Certificato di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., essendo una componente secondaria e minimale, e gli interventi sugli impianti elettrici, verosimilmente prevedibili, sono effettivamente di modesta entità **è possibile il subappalto** producendo in caso di aggiudicazione, nei limiti del D. Lgs. n° 50/2016, apposito contratto sottoscritto con la ditta esecutrice del suddetto servizio, il tutto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e previa autorizzazione della S.A., ad imprese qualificate ed in possesso dei requisiti richiesti.

4° Quesito) Atto unilaterale d'obbligo si chiede di spiegare meglio se tale documento va inviato preventivamente a PEC: asmelcons@asmepec.it e inserire nella busta documenti di gara copia dell'atto invito e le ricevute dell'inoltro.

Risposta: L'operatore economico trasmetterà l'atto, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, a mezzo P.E.C. ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all'indirizzo: asmelcons@asmepec.it. L'operatore riceverà dunque, la certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario. Tale ricevuta dovrà essere allegata all'atto unilaterale d'obbligo (cartaceo) ed entrambi i documenti dovranno essere inseriti nella BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Antonio Macaluso)

